

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA IL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA ED ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PORZIONE DEL PARCO MONTAUTI DAL 01/06/2025 AL 30/09/2025**

L'anno duemilaventicinque addì ..... del mese di .....in Castellina, nella Residenza Municipale, posta in Piazza Mazzini n. 4. Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi della legge tra: Comune di Castellina Marittima, che in seguito sarà chiamato Comune, cod. fisc. 00140390501 rappresentato da

- **in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Barbara Erminia Sarti, il quale dichiara di agire nel presente atto, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in base al decreto sindacale di nomina m. 8 del 16/05/2024;**
- **e l'Associazione ".....", che in seguito sarà chiamata Associazione, con sede legale in....., Via ..... c. f. ...., iscritta nel registro di cui all'art. 4 della LR. n. 34/2002 dal .../.../....., rappresentata da ....., nato/a a ..... il ....., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione;**

**Premesso che:**

- l'art. 1 comma 4 dello Statuto Comunale stabilisce che "Il comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica";
- l'art. 7 comma 1 dello Statuto Comunale stabilisce che "Il comune riconosce il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche e amministrative e ne promuove l'esercizio in conformità ai principi del presente statuto";
- l'art 55 comma 1 e seguenti dello Statuto stabilisce che "Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Agli stessi fini il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- la valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessioni di contributi economici, finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socioeconomico, civile e culturale della comunità";
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 4 comma 6 del D.L: 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135 (spending review bis) esclude dal novero degli enti di diritto privato a

cui non possono essere erogati contributi per servizi a favore dell'Amministrazione anche le associazioni e gli enti di volontariato o di promozione sociale operante nei campi sopra indicati, così come nel caso di specie;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**Premesso inoltre che:**

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

CONSIDERATO che il Comune di Castellina Marittima promuove la partecipazione delle realtà associative presenti nel territorio comunale, anche in relazione all'organizzazione di eventi, manifestazioni, feste ed altre iniziative socialmente utili;

CONSIDERATO

- che il Parco Montauti è caratterizzato da un'area verde destinata al pubblico e ai bambini, comprensiva di attrezzature ludiche e servizi, ed un'area a monte della stessa finalizzata allo svolgimento di attività di intrattenimento, quali spettacoli, feste, etc, comprensiva di un ristorante attrezzato;
- che l'Amministrazione comunale ha predisposto un nuovo progetto di riorganizzare complessiva del parco, e ha ottenuto un finanziamento pubblico ingente che sarà attivato a partire dalla fine del 2025 o dall'inizio del 2026;
- che sussiste la necessità di garantire una gestione transitoria dell'area e delle strutture, nelle more dell'avvio dei lavori suddetti;
- che l'Amministrazione comunale e le associazioni presenti nel territorio comunale hanno organizzato numerosi incontri, al fine di individuare le forme possibili di gestione a regime della struttura;
- che dai numerosi incontri è emersa la volontà di gestire la struttura del Parco Montauti attraverso la collaborazione di organismi associativi no profit e che svolgono funzioni di interesse generale per la comunità;
- che l'interesse dell'Amministrazione comunale è garantire una corretta gestione della struttura suddetta. Senza determinare aggravio per il bilancio comunale, trattandosi di attività ludiche e di carattere enogastronomico, solo marginalmente correlate alle funzioni istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATA la delibera di giunta n. 48 del 19/05/2023, avente ad oggetto, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MONTAUTI A CASTELLINA MARITTIMA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA - CUP J73G23000090007;

ATTESTATO che con DGR 1548/2024 - FSC 2021/2027- Accordo per la Coesione tra Regione Toscana e Governo (Delibera CIPESS 28/2024) la Regione Toscana ha assegnato al Comune di Castellina Marittima un contributo pari ad euro 576.000,00 uniti alla somma di 144.000,00 € stanziati dal comune di Castellina M.ma per la riqualificazione del Parco Montauti;

ATTESO che il Comune di Castellina Marittima intende attivare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, al fine di individuare un soggetto che possa gestire alcune aree del Parco Montauti sito in Castellina M.ma via della Repubblica, snc.

COSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende affidare la gestione esclusivamente in via transitoria, e specificatamente nel periodo che va dal **01/06/2025** al **30/09/2025**, fino all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del parco stesso, che secondo il cronoprogramma approvato avranno inizio tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026;

DATO ATTO che per l'esercizio delle sopracitate attività, l'Amministrazione Comunale intende concedere all'associazione, che verrà individuata attraverso l'avviso pubblico di cui al precedente paragrafo, a titolo gratuito, l'utilizzo di alcune aree del Parco Montauti, sito in Castellina M.ma, via della Repubblica snc, come meglio identificate alla planimetria allegato (**Allegato 1 – Planimetria Parco Montauti**);

RITENUTO di stabilire fin d'ora che la presente convenzione avrà durata transitoria, con decorrenza dal **01/06/2025** e scadenza il **30/09/2025**, e verrà sottoscritta al termine dell'espletamento della procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, finalizzata all'individuazione un soggetto che possa promuovere l'organizzazione di eventi, manifestazioni, feste ed altre iniziative socialmente utili;

CONSIDERATO l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 2 Avviso pubblico**);

CONSIDERATO la bozza della convenzione che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 3 Convenzione gestione temporanea Parco Montauti ex art. 56 del Dlgs 117/2017**);

CONSIDERATA la manifestazione di interesse che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 4 Manifestazione di interesse**);

Richiamati:

-la Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del di approvazione dell'Avviso pubblico e dello schema di convenzione da sottoscrivere con ente del Terzo Settore per l'affidamento delle predette attività;

-l'avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellina Marittima e all'Albo Pretorio on line dal giorno .....al giorno .....per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato interessate di partecipare alla procedura comparativa per la gestione del parco Montauti e della struttura annessa di proprietà comunale, sito in Via della Repubblica snc, 56040 Castellina Marittima PI, come meglio identificato dall'**Allegato 1 – Planimetria Parco Montauti**;

**DATO ATTO** che dalla procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione denominata ....., per lo svolgimento delle attività contenute nel presente atto;

**CONSIDERATO** che l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana al n. iscrizione .....

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il Comune di Castellina Marittima affida all'Associazione la gestione di parte del Parco Montauti e della struttura annessa, siti in Via della Repubblica snc, 56040 Castellina Marittima PI, come meglio identificati dall'**Allegato 1 – Planimetria Parco Montauti**, al fine di:

- promuovere gli eventi estivi ai fine di sviluppare anche la socializzazione l'interazione con altre realtà locali per la valorizzazione di energie, competenze e risorse presenti nel territorio.

L'immobile viene concesso nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova. Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione deve avere disponibilità di associati volontari idonei alla gestione del parco Montauti e della struttura annessa di proprietà comunale, sito in Via della Repubblica snc, 56040 Castellina Marittima PI, come meglio identificati dall'**Allegato 1 – Planimetria Parco Montauti**, tenendo conto dei seguenti ambiti d'intervento sui quali operare:

A) ricreativo-culturale;

B) diffusione e promozione della cultura;

C) sviluppare interazioni fra le realtà locali e fare sinergia con le realtà del terzo settore operanti nel medesimo ambito territoriale.

D) divieto del perseguimento da parte dell'Associazione di scopi lucrativi anche in forma differita o indiretta.

L'Associazione dovrà garantire l'uso pubblico dei locali ogniqualvolta il Comune ne faccia richiesta per pubbliche assemblee ed altri usi pubblici che eventualmente dovessero presentarsi. Inoltre, l'Associazione dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività inerenti il progetto "Summer Camp". Tale progetto si svolgerà dal 01/07/2025 al 02/08/2025, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e sarà rivolto ai bambini dai 03 agli 11 anni, e prevederà l'utilizzo della sala e dei servizi igienici della struttura e parte dell'area verde esterna del Parco.

### **Art. 4 - Obblighi del Comune**

Il Comune si obbliga a:

a. mettere a disposizione gratuitamente del parco Montauti e della struttura annessa di proprietà comunale, sito in Via della Repubblica snc, 56040 Castellina Marittima PI, come meglio identificati dall'**Allegato 1 – Planimetria Parco Montauti**;

b. provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile;

c. redigere un inventario di tutti i beni presenti all'interno della struttura;

d. effettuare il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, etc), fino ad un massimo di euro 2000,00.

L'Amministrazione comunale autorizza l'Associazione a provvedere all'affidamento della struttura ad Associazioni terze per lo svolgimento di feste e/o manifestazioni di carattere sociale o promozionale. Il pagamento di un'eventuale canone d'uso giornaliero, per lo svolgimento di dette attività, verrà definito di comune accordo tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione. Analogamente, la struttura potrà essere concessa dall'Associazione anche a privati per cerimonie o

eventi analoghi, subordinatamente al nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale, e al pagamento di un canone d'uso specifico che sarà concordato tra le parti.

#### **Art. 5 - Durata e rimborsi spese per la gestione delle attività**

La presente convenzione avrà inizio il 01/06/2025 e terminerà il 30/09/2025. La gestione della struttura avrà carattere transitorio fino al 30/09/2025, salvo eventuale anticipazione necessaria in relazione all'avvio dei lavori citati in premessa.

#### **Art. 6 - Assicurazione dei volontari**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nell'attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, come da polizza stipulata con....., depositata agli atti al num. di protocollo.....

#### **Art. 7 - Oneri a carico dell'Associazione**

Sono a carico dell'Ente assegnatario:

- gli interventi necessari per rendere funzionale e mantenere a norma le attrezzature e di beni che saranno consegnati;
- la gestione di tutta l'area verde e le relative attrezzature, che vi insistono, attraverso una manutenzione continua;
- la pulizia dei locali e dell'area verde annessa alla struttura;
- un intervento straordinario di pulizia, taglio dell'erba e degli arbusti, rimozione di eventuali rifiuti, su tutta l'area;
- il pagamento delle utenze, laddove le stesse avessero un costo superiore a quello indicato all'art. 4 lett. d);
- la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, secondo il sistema del "porta a porta" gestito da REA S.p.A.;
- l'eventuale fornitura straordinaria di energia elettrica ("aumento di potenza"), necessaria per specifiche iniziative;
- gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- organizzare e svolgere le attività assicurando il rispetto della normativa in vigore, in particolare in materia di sicurezza, rapporto di lavoro e igienico
- realizzare le iniziative descritte nel progetto gestionale e/o successivamente concordate con il Comune.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività. L'Associazione si impegna a svolgere le attività previste dalla presente convenzione nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. In tal senso l'Associazione si impegna a far rispettare il piano di sicurezza e a dotare il personale impiegato dei dispositivi di protezione individuale necessari. L'Associazione assume la responsabilità per la conservazione della struttura e del Parco, restando a suo carico il risarcimento per eventuali danni che dovessero verificarsi nell'utilizzo degli spazi concessi.

#### **Art. 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

#### **Art. 10 - Recesso**

Il Comune potrà recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di almeno trenta giorni.

#### **Art. 11 - Stato e consegna dei beni**

Le parti si impegnano a redigere verbale di ricognizione e consegna dei locali, delle strutture e dell'area esterna. L'Associazione si impegna ad utilizzare i beni con l'ordinaria diligenza assumendone la responsabilità e la custodia. Alla scadenza della Convenzione verrà eseguito in contraddittorio uno stato di consistenza dei locali.

#### **Art. 12 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, deferiranno la controversia all'autorità giudiziaria competente per territorio.

#### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Ai fini fiscali Comune ed Associazione fanno riferimento alle agevolazioni previste dall'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 il quale prevede che i contratti posti in essere dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione, solo in caso d'uso. Comune ed Associazione hanno letto la presente, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà e approvandola e confermandola in ogni articolo la sottoscrivono.

#### **Art. 14 - Tutela della privacy e trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento Ue 2016/679, il trattamento dei dati personali dell'Associazione sarà improntato a liceità e correttezza nella piena

tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. Tale trattamento ha la finalità di consentire la stipula del presente contratto e la successiva esecuzione dei servizi. Il titolare del trattamento è il Comune di Castellina Marittima (FC); il Responsabile della protezione dei dati personali è la **DIGITECH Srl (digitech@gigapec.it)**. Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del Trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche, al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. I dati personali dei componenti dell'Associazione sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

#### **Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Castellina Marittima,

L'Associazione,